

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2607 del 28/07/2016
Oggetto	Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 d.lgs 152 del 2006 Impresa RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l - sede legale via Donatori del Sangue, 23 - Comune di Castello d'Argile - impianto in Via Marzabotto, 20, Minerbio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2674 del 28/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

OGGETTO: Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹.

Impresa **RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l** - sede legale via Donatori del Sangue, 23 - Comune di Castello d'Argile - impianto in Via Marzabotto, 20 – **Minerbio (BO)**.

P.Iva e C.F. **02665801201**.

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, Operazioni di recupero: **R4-R13**

Decisione:

1. rinnova l'iscrizione al numero **9812/2016 del 30/05/2016²** del registro provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi, relativa alla impresa **RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l** - sede legale via Donatori del Sangue, 23 - Comune di Castello d'Argile - impianto in Via Marzabotto, 20 – **Minerbio (BO)**. P.Iva e C.F. **02665801201**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

2. L'attività di gestione dei rifiuti è condizionata al rispetto delle seguenti condizioni, coerentemente alla comunicazione presentata³ ed al D.M. 5/02/1998 e s.m.:

a) L'iscrizione ha durata pari a 5 anni dalla data di prima comunicazione⁴ cioè **fino al 08.01.2021**.

Qualora la ditta intenda proseguire l'attività oltre la scadenza della presente iscrizione, dovrà essere presentata, prima della predetta scadenza, ai fini della legittimazione al proseguimento dell'attività, comunicazione di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.arpa.emr.it:

¹ ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

² ai sensi del D. Lgs 152/2006 - parte IV, art. 216

³ prot Arpae n. 9812/2016 del 30/05/2016 che rimanda di fatto alla documentazione allegata ai P.G Provincia di Bologna n. 10694 del 16/06/2011 e n. 161215 del 13/11/2014

⁴ conformemente a quanto disposto dall'art. 216 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m. ed all'atto di iscrizione n. 5376/14 trasmesso dalla provincia di Bologna con P.G. n. 11898 del 29/01/2014

E' raccomandata la presentazione della comunicazione di rinnovo almeno 90 giorni prima della data di scadenza della presente iscrizione, cioè entro il 01.05.2021, fermo restando che la ditta è legittimata alla prosecuzione dell'attività oltre la scadenza del 01/08/2021 a condizione che la comunicazione di rinnovo alle medesime condizioni della presente iscrizione venga presentata all'autorità competente prima della sopracitata data di scadenza.

- b) Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

			t/a
OPERAZIONE di RECUPERO ATTIVITA'	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	5.935
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150105-150106-200101	
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro CER: 150107-160120-170202	
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117-170405-191202-200140	
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110501-120103-120104-120199-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191203-200140	
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo con conduttore di alluminio ricoperto CER:160216-170402-170411	
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118-160122-160216-170401-170411	
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER:160214-160216-200136	
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica, compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici CER:020104-150102-170203-191204	

TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER:030101-030105-150103-170201-200138	
TIPOLOGIA	10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma CER:160103	
TIPOLOGIA	13.20	Gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi. CER: 080318-160216	

			t/a
OPERAZIONE RECUPERO	R4	RICICLO/RECUPERO DEI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	900
TIPOLOGIA	3.1.3 c	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:100210-100299-120101-120102-120199-150104-160117-170405-191202-200140	
TIPOLOGIA	3.2.3 c	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:100899-110501-120103-120104-120199-150104-170401-170402-170403-170404-170406-170407-191203-200140	
TIPOLOGIA	5.7.3 a	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto CER:160216-170402-170411	
TIPOLOGIA	5.8.3 a	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER:160118-160122-160216-170401-170411	
TIPOLOGIA	5.16.3	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER:160214-160216-200136	

Operazione di recupero R4

- c) La capacità giornaliera di ricevimento dei rifiuti destinati all'operazione R4 non potrà superare 10 t/giorno. Qualora la ditta intenda gestire quantitativi superiori a questo limite giornaliero, dovrà attivare preventivamente la procedura di verifica ambientale ai sensi della normativa vigente in materia⁵;
- d) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti R4 dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

⁵ d.lgs 152/2006 Parte Seconda e L.R. n. 9/99 e s.m.i.

- e) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R4, pari a 900 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7.3 a: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 200 tonn/anno

Operazione di recupero R13

- f) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 5.935 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno;
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno;
- tipologia 13.20: massimo 80 tonn/anno

- g) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;

Gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

- h) La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 con particolare riferimento ai criteri di gestione ed ai requisiti tecnici di cui agli allegati VII e VIII previsti per gli impianti di trattamento

Prescrizioni generali:

- i) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- l) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m;

3. Avverte che

- a) Ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, la documentazione tecnica di riferimento, allegata alla comunicazione di attività e successive variazioni, è quella acquisita agli atti al P.G Provincia di Bologna n. 161215 del 13/11/2014
- b) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetti ai controlli antimafia previsti dal dlgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- d) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- e) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁶: per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **258,23 €**, che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:
- denominazione e sede legale del richiedente;
 - attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
 - partita IVA e codice fiscale
- Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità:
bonifico bancario Banca Unicredit spa **IT 05 T 02008 02435 000104059154** ;
- f) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁷.

⁶ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

⁷ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

4. Raccomanda di trasmettere entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento planimetria del lay-out dell'impianto aggiornato con le aree 12 e 13 di cui alla legenda della tavola del 21/07/2014, nonché planimetria catastale
5. Dà atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE (Agenzia Regione prevenzione Ambiente e Energia della Regione Emilia-Romagna) - www.arpae.it;
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l di Castello d'Argile è iscritta al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m., con n. 129346/2011. L'iscrizione scade il 01/08/2016.

In data 30/05/2016, RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l ha comunicato⁸ il rinnovo dell'iscrizione n. 129346/2011, senza apportare alcuna modifica alla situazione in atto. Alla comunicazione di rinnovo sono stati allegati i seguenti documenti:

- autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi dell'amministratore unico pro-tempore con allegato documento di riconoscimento valido;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in materia antimafia dell'amministratore unico pro-tempore

L'Unità Operativa Rifiuti e Bonifiche dell'ARPAE-SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni) ha istruito la comunicazione di rinnovo verificando d'ufficio e confermando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ed ha redatto una relazione tecnica⁹ in cui si propone, nel rispetto di una serie di condizioni recepite nel presente provvedimento, il rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi per l'impresa RC Trasporti e Commercio Metalli S.r.l - sede legale via Donatori del Sangue, 23 - Comune di Castello d'Argile - impianto in Via Marzabotto, 20 – Minerbio (BO), iscritta nel registro delle imprese

⁸ agli atti prot Arpae n. 9812 del 30/05/2016

⁹ archiviata nell'applicativo Sinadoc come contributo intermedio nella pratica n. 17959/2016

che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al n. 129346/2011

Nell'ambito della istruttoria è stato inoltre accertato che:

- Il sito produttivo è catastalmente identificato al foglio 18 mappali 206-281 del NCT del Comune di Minerbio;
- Il sito è localizzato in area priva di vincoli ambientali ed in zona idonea rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Bologna (P.T.C.P.) vigente ed al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) vigente. Il Comune di Minerbio ha attestato¹⁰ la conformità del sito in oggetto al PSC ed il PCO approvati, ricadendo in zona ASP-B: ambiti specializzati per attività produttive di rilevo sovracomunale;
- il gestore dell'attività e titolare dell'iscrizione è in possesso di titolo d'uso dell'area dello stabilimento attraverso contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate in data 25/03/2014¹¹, valido fino al 29/02/2020 e tacitamente rinnovabile per ulteriori sei anni.

Poichè nello stabilimento viene svolta, a decorrere dal 10/10/2011¹², anche l'operazione di recupero R4 di cui all'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006, su un quantitativo di rifiuti pari a 900 t/anno, e la normativa nazionale e regionale vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale ha introdotto a decorrere dall'emanazione del d.lgs 152 del 3/04/2006 anche l'obbligo di assoggettamento alla procedura di verifica ambientale (screening) delle attività di recupero di rifiuti non pericolosi identificate dai codici compresi tra R2 ad R9, quindi anche per l'operazione R4, ne deriva che per l'operazione di recupero R4 vige il limite di trattamento di 10 t/giorno, non essendo stata l'attività finora assoggettata alle procedure di verifica sopra richiamate; detta condizione è espressa nelle condizioni di gestione dell'impianto;

L'attività di recupero in oggetto non è soggetta ad istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013, in quanto, la tipologia di attività svolta e le relative modalità di gestione non prevedono il rilascio di alcuna delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica ambientale.

Si ritiene altresì opportuno riscrivere il provvedimento di iscrizione per garantire maggiore trasparenza al proponente ed una corretta informazione sugli obblighi derivanti dall'esercizio dell'attività.

¹⁰ Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica emanato dal Comune di Minerbio con nota prot. Comune di Minerbio n. 7685 del 14/05/2011, in occasione del procedimento relativo alla comunicazione di inizio attività presentata in data 6/06/2011

¹¹ n. 2667 Serie 3A

¹² In base ad atto di iscrizione n.129346/2011al registro provinciale delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006

L'art. 216 del D.lgs 152/2006 assegna alle Province ed alle Città metropolitane, dove istituite, la competenza di iscrivere in un apposito registro le imprese che effettuano comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti e di variazione o rinnovo di analoghe attività già in essere, nonché di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 214 commi 1, 2 e 3 e art. 216 commi 1 e 2, ai fini dell'avvio o meno dell'attività;

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale e anche in materia di rifiuti di competenza regionale;

La deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna n. 5 del 23/03/2016 ha delegato ad ARPAE le funzioni residuali in materia ambientale attribuite alle Province e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 1 comma 85 lett. a) della L. 56/2014, tra cui rientrano le procedure di iscrizione al registro provinciale dei recuperati di rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.